

LAVORATORI SALVAGUARDATI

23 ottobre 2014 ore 06:00

## Deroghe sull'accesso pensionistico: al 5 gennaio 2015 le istanze dei lavoratori

Il 22 ottobre 2014 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 la legge n. 147 del 10 ottobre 2014, riguardante le modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico che entrerà in vigore il 6 novembre 2014.

Il **6 novembre 2014** entrerà in vigore la legge n. 147/2014 che ha modificato l'art. 22 del D.L. n. 95/12 portando **da 55.000 a 35.000** i soggetti che possono accedere alla **clausola di salvaguardia** in materia pensionistica prevista dal D.L. n° 201/11 ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011.

In particolare, la legge 147 del 10 ottobre 2014, le disposizioni in materia di requisiti di accesso continuano ad applicarsi ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali ancorché siano percettori, entro i quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e il cui rapporto di lavoro cessi entro il 30 dicembre 2016 per il collocamento in mobilità, ovvero siano cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e collocati in mobilità i cui nominativi siano stati comunicati entro il 31 dicembre 2014 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo le modalità previste dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 ottobre 2012.

In considerazione del limitato utilizzo ai fini dell'accesso al pensionamento secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, sono stati ridotti il numero dei soggetti che ne possono beneficiare ed il limite massimo in euro per anno fino al 2019.

Ancora, i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 si applicano anche ai seguenti soggetti:

- nel limite di **5.500 soggetti**, ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011;

- nel limite di **12.000 soggetti**, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a) e f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

- nel limite di **8.800 soggetti**, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

- nel limite di **1.800 soggetti**, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre

2011, n. 214, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;

- nel limite di **4.000 soggetti**, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.

Le istanze dei lavoratori devono essere presentate entro **60 giorni** dalla data di entrata in vigore della presente legge e precisamente entro il **5 gennaio 2015** applicando per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti.

L'INPS provvederà al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Al raggiungimento del limite previsto cesserà di prendere in esame ulteriori domande.

Sulla base dei dati del monitoraggio effettuato dall'INPS, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 30 giugno di ogni anno, trasmette alle Camere una relazione in ordine all'attuazione delle disposizioni di salvaguardia, con particolare riferimento al numero di lavoratori salvaguardati e alle risorse finanziarie utilizzate.

*A cura della Redazione*

[Copyright © - Riproduzione riservata](#)